




COMUNE DI VICENZA



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL  
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE**

Deliberazione del Consiglio Comunale 11 Luglio 1983 n. 141

Adunanza del giorno 11 luglio 1983

---

## OGGETTO CLXXIX

P.G.N. 11155

Delib. n. 141

### REGOLAMENTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.

L'Assessore alle Aziende Municipalizzate ed Enti, Avv. Mariano Galla, presenta la seguente relazione:

L'art. 8 del D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982 recante norme di «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 79/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi» stabilisce che «...i Comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate...» e che «...per la disciplina dei servizi dei rifiuti solidi urbani i Comuni adottano appositi regolamenti».

Sulla base di questo dettato legislativo l'Amministrazione ha proceduto ad una serie di incontri tra funzionari dell'Amministrazione e tecnici del Servizio Igiene Ambientale delle A.I.M. per concordare i contenuti del Regolamento previsto dall'art. 8.

Con provvedimento n. 212 del 14-6-1982 la Commissione Amministratrice delle A.I.M. ha approvato la bozza del predetto Regolamento proponendo lo stesso all'approvazione del Consiglio Comunale. Si è provveduto, peraltro, a modificare il testo proposto dalle A.I.M. stralciando gli artt. 27 e 28 dato che le disposizioni di detti articoli sono già contenute nella legge.

È da sottolineare che da parte sua l'Amministrazione comunale ha già provveduto ad elaborare la bozza di Regolamento per quanto riguarda la quantificazione della tassa del servizio sulla base di criteri stabiliti dall'art. 21 della citata legge.

Tutto ciò premesso;

Visto il dettato del D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982 art. 8;

Vista la deliberazione n. 212 del 14 giugno 1983 della Commissione Amministratrice delle A.I.M.;

La Giunta municipale sottopone alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

«IL CONSIGLIO COMUNALE, vista la relazione della Giunta,

**DELIBERA**

di approvare il Regolamento per la disciplina del Servizio di Igiene Ambientale nel seguente testo:

## **Titolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento.**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del Servizio di Igiene Ambientale nel Comune di Vicenza, con l'indicazione delle prescrizioni che lo stesso è tenuto a svolgere e con la precisazione degli obblighi fondamentali che incombono al cittadino perché il servizio medesimo venga reso nel migliore dei modi.

In particolare vengono precisate le modalità di attuazione del servizio ai fini di:

- a) tutelare la salute, incolumità e sicurezza degli utenti;
- b) rispettare le norme igienico-sanitarie;
- c) salvaguardare da ogni degrado l'ambiente;
- d) rispettare le indicazioni di programmazione economico-territoriale dell'Amministrazione comunale;
- e) promuovere ed osservare criteri di economicità ed efficienza nella gestione;
- f) sviluppare ogni esperienza utile a riciclare e riutilizzare i contenuti merceologici ed energetici presenti nei rifiuti.

#### **Art. 2 - Ente gestore del servizio.**

Titolare del servizio è il Comune di Vicenza che lo gestisce direttamente e a mezzo delle A.I.M. (Aziende Industriali Municipalizzate), ai sensi del T.U. 15 ottobre 1925 n. 2578 e della delibera del Consiglio Comunale n. 150 del 23 aprile 1980.

#### **Art. 3 - Oggetto del servizio.**

Il servizio ha per oggetto:

- 1) la raccolta dei rifiuti urbani definiti come tali dalle leggi vigenti e dai successivi articoli;
- 2) la pulizia, spazzamento e lavaggio delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o di uso pubblico;
- 3) Il trattamento, eventuale recupero di materiali o energie e smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti punti 1) e 2) ed in genere di tutti i rifiuti raccolti;

- 4) altri servizi di igiene del territorio, quali, ad esempio:
- a) diserbo del ciglio stradale, del bordo dei marciapiedi e del filo marciapiede;
  - b) pulizia dei pozzetti stradali;
  - c) espurgo pozzi neri;
  - d) rimozione di rifiuti abusivamente abbandonati e di carogne di animali;
  - e) defissione di manifesti e cancellazione scritte murali;
  - f) pulizia di mercati;
  - g) pulizia aree verdi.

Le A.I.M., oltre a quanto indicato precedentemente, in collaborazione con il Comune e compatibilmente con la propria organizzazione, provvedono alle prestazioni di personale e mezzi per altri servizi, quali, ad esempio:

- a) sgombero di neve, spargimento di sabbia o sale in caso di gelo;
- b) altri servizi che si rendessero necessari al fine di dare attuazione a quanto stabilito all'art. 1.

#### Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

I rifiuti, ai sensi delle norme di legge vigenti, sono classificabili in: urbani, speciali, tossici e nocivi.

Agli effetti del presente Regolamento sono considerati rifiuti urbani quelli così definiti dalle leggi in vigore:

- a) rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- b) rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi.

## Titolo II

### RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

#### Art. 5 - Servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

La raccolta dei rifiuti urbani verrà effettuata nell'intero territorio comunale con i mezzi tecnici e le modalità organizzative stabilite dalle A.I.M. sulla base degli indirizzi generali fissati dall'Amministrazione comunale.

Il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani saranno eseguiti in modo da rispettare le esigenze igienico-sanitarie della collettività, tutelare l'ambiente dal degrado e rispondere a requisiti di sicurezza in ogni loro fase, e, comunque, nel rispetto delle norme disciplinanti la circolazione stradale.

Il conferimento dei rifiuti non ingombranti di cui al precedente art. 4 a) dovrà in ogni caso essere fatto in conformità delle norme più avanti esposte per consentire un corretto svolgimento della raccolta e del successivo trasporto agli impianti di trattamento.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti di cui al precedente art. 4 b) è ammesso esclusivamente nei contenitori di grande capacità appositamente installati dalle A.I.M. nelle Circoscrizioni del territorio comunale. Tali rifiuti potranno essere anche ritirati a domicilio dai mezzi delle A.I.M. su richiesta e a spese dell'utente interessato.

Ovunque sia tecnicamente possibile ed economicamente conveniente, la raccolta dei rifiuti urbani sarà realizzata mediante cassonetti, in genere movimentati direttamente da appositi mezzi meccanici.

#### a) *Zone servite con cassonetti stradali.*

Nelle zone servite da cassonetto il servizio di raccolta viene effettuato dalle A.I.M. mediante periodico svuotamento, in ogni caso con frequenza minima bisettimanale. Gli utenti dovranno conferire, senza limiti di orario, i rifiuti urbani nel cassonetto più vicino alla loro abitazione; i rifiuti da depositare dovranno essere contenuti in sacchetti ben chiusi; non potranno essere introdotti

i materiali ingombranti, rifiuti accesi o derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, agricole o di giardinaggio che per quantità o per qualità non siano assimilabili ai rifiuti urbani.

Gli utenti sono tenuti a richiudere il coperchio del cassonetto dopo l'introduzione dei rifiuti, ed è fatto espresso divieto di depositare gli stessi all'esterno; qualora il cassonetto prescelto risultasse pieno, l'utente si servirà di quello più vicino.

È fatto obbligo di ridurre in pezzi scatole di cartone, imballaggi in plastica, ecc., per non sprecare lo spazio a disposizione.

È fatto divieto di introdurre materiale voluminoso, ingombrante e pesante, ancorché contemplato come rifiuto urbano dall'art. 4 del presente Regolamento. Tali rifiuti dovranno essere conferiti nei grandi contenitori di cui al quarto comma del presente articolo.

Nell'area pubblica prospiciente i cassonetti è vietato parcheggiare i veicoli, pena la rimozione forzata.

I cassonetti saranno periodicamente lavati e disinfettati a cura delle A.I.M.

b) *Zone non servite dai cassonetti.*

Nelle zone ove il servizio di raccolta non viene svolto a cassonetti, l'asporto dei rifiuti urbani è disciplinato nei modi che seguono:

- i rifiuti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere devono – a cura degli utenti – essere sempre consegnati, senza dispersione, in sacchi a perdere opportunamente chiusi. L'orario di conferimento resta fissato entro l'intervallo compreso tra il momento del passaggio degli addetti alla raccolta in ciascuna via e due ore prima.
- I rifiuti costituiti da vetri, bottiglie, stoviglie ed in genere da oggetti taglienti dovranno essere conferiti in appositi involucri in modo tale da non provocare offese alle persone e danni alle attrezzature.
- Il punto di conferimento sarà sul piano stradale, nei punti stabiliti dal servizio (punti sacco) facilmente raggiungibile dai mezzi A.I.M. che provvederanno alla raccolta con frequenza minima trisettimanale.

- Nei punti «sacco» plurifamiliari è consentito l'uso di trespoli portasacchi se debitamente autorizzati dai competenti uffici comunali. I trespoli devono essere tali da non creare ostacolo alle operazioni di raccolta e devono poggiare su una platea lavabile.
- Ai raccoglitori è vietato accedere alle abitazioni private o a locali a qualunque uso adibiti per le operazioni di raccolta.
- I gestori di negozi, bancarelle o comunque di altri esercizi che occupano suolo pubblico hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree di loro pertinenza, raccogliendo i rifiuti provenienti dai rispettivi luoghi di vendita e riponendoli entro idonei sacchi o contenitori da conferire nei punti concordati con le A.I.M.

**Art. 6 - Divieto delle canne di caduta.**

È vietato l'uso delle canne di scarico delle immondizie negli edifici salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

**Art. 7 - Divieto di cernita.**

È fatto divieto a chiunque di cernere, rovistare o sottrarre i rifiuti versati nei contenitori A.I.M. o comunque conferiti e pronti per la raccolta.

**Art. 8 - Raccolta differenziata.**

Le A.I.M. potranno promuovere e attuare iniziative per la raccolta differenziata della carta, del vetro e di altri materiali, in particolare con appositi contenitori installati su suolo pubblico.

Gli utenti sono tenuti a rispettare rigorosamente le norme che caso per caso regoleranno le iniziative suddette e a favorirne per quanto possibile la pratica attuazione.

**Art. 9 - Spazi privati.**

È fatto obbligo ai proprietari impedire mediante idonee recinzioni lo scarico dei rifiuti sulle aree di loro pertinenza e provvedere, entro il termine della diffida emessa dagli uffici competenti alla rimozione di quelli eventualmente già accumulati.

**Art. 10 - Obbligatorietà.**

La fruizione del servizio di raccolta è obbligatorio in tutto il territorio comunale ove la raccolta è regolarmente istituita.

## Titolo III

### RIFIUTI SPECIALI - TOSSICI E NOCIVI

#### Art. 11 - Definizione dei rifiuti speciali.

Sono rifiuti speciali quelli definiti come tali dalle leggi in vigore ed, in particolare:

- a) residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- c) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsoleti;
- d) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- e) residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso enti ed imprese autorizzati dalla Regione, o mediante conferimento dei rifiuti al Servizio di Igiene Ambientale del Comune in quanto possibile.

I produttori di rifiuti speciali potranno avvalersi del Servizio di smaltimento del Comune o delle A.I.M. soltanto dopo aver stipulato una apposita convenzione.

A tal fine dovranno fornire tutti i dati circa la natura ed il tipo del ciclo produttivo da cui hanno origine i rifiuti, le caratteristiche chimico-fisiche e la composizione degli stessi, il volume ed i pesi dei rifiuti da conferire e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione dei rifiuti speciali.

I Comuni o le A.I.M. possono rifiutare la convenzione allo smaltimento qualora a proprio insindacabile giudizio i rifiuti da smaltire non risultino accettabili negli impianti di smaltimento; anche dopo la stipulazione della convenzione, la stessa potrà essere revocata.

in ogni momento qualora la tipologia e la composizione dei rifiuti conferiti sia variata o comunque sia stata violata la legge vigente o il presente Regolamento.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, è soggetto al canone commisurato ai costi da sostenersi, sulla base delle vigenti tariffe.

Il compenso, dedotto l'importo degli eventuali recuperi realizzabili dai rifiuti conferiti, deve essere corrisposto ai titolari degli impianti di smaltimento.

I produttori che smaltiscono per proprio conto i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, al Comune nel quale gli stessi rifiuti si producono: il quantitativo, i volumi, la natura merceologica, la provenienza e le tecniche di smaltimento usate, in relazione all'anno precedente.

#### Art. 12 - Definizione dei rifiuti tossici e nocivi.

Sono rifiuti tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/82 in quantità e/o concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

Allo smaltimento di detti rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi nel rispetto delle leggi vigenti.

Non può essere esercitata alcuna fase di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi nell'ambito del territorio comunale senza l'autorizzazione regionale; in merito vale quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19, 20 del D.P.R. n. 915/82.

## Titolo IV

### PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO, ALTRI SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO

Art. 13 - Definizione delle aree pubbliche o di uso pubblico.

Sono aree pubbliche le vie e le strade, le piazze ed i larghi, anche se muniti di copertura fissa, della città e delle frazioni, i giardini comunali e i parchi pubblici e aperti al pubblico senza pagamento di biglietti di ingresso, nonché i marciapiedi, le fontane ed i monumenti che insistono sulle aree predette.

Sono aree di uso pubblico le strade e gli spazi privati aperti al pubblico senza vincoli o limitazioni di nessun genere.

Art. 14 - Divieto di abbandono rifiuti e scarico liquidi.

È vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato, se pure temporaneo ed in qualsiasi quantità, dei rifiuti o di altro materiale in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Le carte, i piccoli involucri, i biglietti del servizio trasporti ecc. non possono essere abbandonati a terra, ma depositati negli appositi cestini portarifiuti. In caso di inadempimento il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976 n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere, siano essi solidi, liquidi o gassosi, nelle acque pubbliche e private, sui greti dei fiumi, nonché sui cigli delle strade poderali, intercomunali, provinciali e nazionali cadenti nell'ambito del territorio comunale.

È vietato disperdere o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico solidi o liquidi che rechino lordure o lascino tracce sul suolo o esalino cattivi odori.

È vietato pure versare acque putride e liquidi colorati nelle caditoie delle fognature stradali e lungo le cunette ed i canaletti di scolo.

In caso di inosservanza il servizio provvede alla pulizia del suolo con diritto di rivalsa delle spese verso i responsabili inadempienti da eventuali procedimenti ai sensi di legge e di regolamento.

**Art. 15 - Pulizia, spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche o di uso pubblico.**

La pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e lo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti sono eseguiti dalle A.I.M.

Le modalità, le varie frequenze d'intervento e l'orario della pulizia, spazzamento e lavaggio saranno fissate dalle A.I.M. sulla base delle direttive generali dettate dall'Amministrazione Comunale e utilizzando al meglio le risorse di personale e mezzi disponibili.

Lo spazzamento sarà effettuato su tutta la piattaforma stradale (carreggiata, cunetta e marciapiedi) con l'asporto delle immondizie in genere, compresi detriti e fogliame.

La pulizia ed il lavaggio potranno essere svolti manualmente o con appositi mezzi meccanici in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dal servizio; per consentire un agevole espletamento delle operazioni, con apposita ordinanza potranno essere vietati in orari prefissati i parcheggi e comunque l'occupazione di spazi comunali.

Insieme allo spazzamento e comunque ogni qualvolta necessario le A.I.M. provvederanno allo svuotamento dei cestini porta rifiuti installati dall'Amministrazione comunale.

Lo spazzamento da parte delle A.I.M. dei giardini pubblici è limitato ai viali, mentre alla manutenzione e relativa pulizia delle aiuole e tappeti erbosi provvederà direttamente il Comune.

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere in aree pubbliche o ad uso pubblico, è fatto obbligo agli organizzatori di sistemare i rifiuti prodotti in appositi contenitori che dovranno essere richiesti preventivamente alle A.I.M.

È permesso ai proprietari ed agli inquilini di spazzare e di inaffiare il tratto di marciapiedi e di strada antistante la loro abitazione o negozio o laboratorio, sempreché venga asportata immediatamente la spazzatura e vengano usate le necessarie cautele

per non imbrattare o recare molestia ai passanti e per non intasare le caditoie stradali.

Per contro è vietato spargere la spazzatura dall'interno delle case, negozi o laboratori sulla pubblica via.

Le persone che conducono animali per le vie cittadine o in altre aree pubbliche sono tenute ad evitare che gli stessi abbiano a lordare i marciapiedi o comunque le superfici riservate al transito pedonale e veicolare; in ogni caso devono provvedere alla rimozione degli escrementi prodotti dai loro animali.

Art. 16 - Diserbo del ciglio stradale e del bordo dei marciapiedi.

Il servizio verrà eseguito entro l'area di spazzamento come previsto dall'art. 15 e consiste nel diserbo del ciglio stradale, del bordo dei marciapiedi e del filo marciapiede.

Il lavoro potrà essere fatto sia a mano che con mezzi meccanici, oppure mediante l'impiego dei diserbanti chimici.

In ogni caso si provvederà alla rimozione e trasporto a rifiuto delle erbe.

Nell'uso dei diserbanti chimici dovranno essere usate le cautele previste dalla normativa vigente, scegliendo comunque sostanze consentite dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 17 - Pulizia ed espurgo pozzetti di raccolta delle acque stradali.

Le A.I.M. provvederanno alla pulizia delle griglie e dei pozzetti stradali curando l'asportazione di tutti quei rifiuti che potessero ostruirle, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque.

Qualora necessario verrà eseguito l'espurgo dei pozzetti stradali; tale servizio potrà essere effettuato con adeguate attrezzature per espurgo fango.

Le A.I.M. dovranno provvedere a mezzo di attrezzatura idrodinamica alla pulizia delle caditoie stradali in maniera che risultino perfettamente sgombre da materiali (ghiaia, polvere, ecc.).

Art. 18 - Vuotatura pozzi neri.

A richiesta degli interessati, le A.I.M. provvederanno all'espur-

go di pozzi neri entro tutto il territorio del Comune. A questo scopo saranno tenuti sempre in efficienza apposite autobotti con sistema inodoro.

La destinazione del materiale proveniente dall'espurgo dei pozzi neri sarà fissata e disciplinata all'ULSS, con divieto assoluto di scarico nei corsi d'acqua.

**Art. 19 - Pulizia dei mercati scoperti e coperti, nonché nelle aree pubbliche e private occupate da esercenti.**

I concessionari ed occupanti i posteggi di vendita nei mercati coperti e scoperti, nonché gli esercenti ed impresari nelle aree pubbliche e private, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai singoli banchi di vendita, ai tavoli, alle sedie, ai chioschi, ecc., raccogliendo i rifiuti e gli involucri di qualsiasi genere in appositi recipienti muniti di coperchio a cerniera o sacchi resistenti.

Nei mercati al minuto le A.I.M. consegneranno uno o più contenitori e quel numero di bidoni che verrà ritenuto necessario.

I bidoni ed i contenitori verranno asportati e lavati, oppure lavati in sito con apposito impianto.

La pulizia delle aree interne scoperte e coperte da tettoie del centro carni avverrà, con le modalità operative e con i mezzi tecnici previsti dalle A.I.M., comunque entro le 24 ore successive alla chiusura del mercato.

**Art. 20 - Pulizia aree verdi, argini dei canali, fossi e fiumi.**

La pulizia delle aree verdi verrà realizzata dalle A.I.M. con i mezzi d'opera ed il personale disponibile.

Per quanto di competenza, la pulizia degli argini dei canali dovrà essere fatta dalle A.I.M. con apposita attrezzatura o dagli Enti preposti alla tutela delle acque, provvedendo dalla riva alla raccolta dei rifiuti incagliati nelle curve e nelle insenature.

**Art. 21 - Sgombero neve, manifesti, cancellazione scritte abusive, eventuali servizi eccezionali.**

Ad integrazione degli interventi comunali, le A.I.M. provvede-

ranno con il personale ed i mezzi disponibili allo sgombero della neve, in particolare nei marciapiedi compresi entro l'area di spazzamento, specialmente in corrispondenza di edifici pubblici o di pubblico interesse, quali scuole, ponti, uffici pubblici, chiese, ecc.

Sarà provveduto con la necessaria tempestività, e comunque su richiesta del Comune, alla defissione dei manifesti anche fuori quadro, alla cancellazione di scritte abusive e di altri eventuali servizi che presentino carattere di eccezionalità.

**Art. 22 - Carico e scarico di merci e materiali.**

Le operazioni di carico e scarico di merci e materiali devono essere effettuate in modo da evitare l'insudiciamento ed il deterioramento del suolo pubblico il quale, a servizio ultimato, deve essere completamente pulito a cura del destinatario dei materiali stessi.

## Titolo V

### TRASPORTO, DEPOSITO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 23 - Trasporto rifiuti: automezzi ed altri veicoli.

Il Servizio di Igiene Ambientale dovrà essere effettuato con automezzi e veicoli adatti alle varie esigenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 legge 29-3-1941 n. 366 e successive modificazioni ed aggiunte.

Gli automezzi e veicoli predetti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e pulizia, disinfettati e disinfestati.

Art. 24 - Deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Il deposito dei rifiuti in eventuali impianti di travaso dovrà essere limitato ai tempi strettamente necessari per l'invio agli impianti di smaltimento; in ogni caso i tempi dovranno essere tali da non provocare fenomeni di putrefazione. Le aree adibite a deposito dovranno essere chiuse e possibilmente mantenute in depressione.

Il Comune di Vicenza provvede allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili a mezzo discarica controllata gestita dalle A.I.M. o di altri eventuali impianti a ciò idonei.

Gli impianti saranno costruiti con l'approvazione e l'autorizzazione della Regione, e saranno gestiti in perfetta ottemperanza alle norme igienico-sanitarie previste dalle leggi in vigore.

Art. 25 - Divieto di accesso agli estranei ai luoghi di smaltimento rifiuti.

È assolutamente vietato ai non autorizzati l'accesso ai depositi dei rifiuti e agli impianti di smaltimento.

L'accesso per lo scarico dei rifiuti sarà disciplinato dal personale addetto alla gestione che dovrà controllare, sulla base delle dichiarazioni del conferente, l'accettabilità dei rifiuti.

È vietata la cernita dei rifiuti ai non autorizzati sia nel deposito che negli impianti di smaltimento.

## Titolo VI

### NORME FINALI

#### Art. 26

Restano abrogate tutte le disposizioni che fossero comunque in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento.

#### Art. 27

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.P.R. n. 915/1982, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico-sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato e dalla Regione Veneto.